

ALLEGATO A –

Disposizioni di Dettaglio per l'attivazione e gestione dei Cantieri di Lavoro per Disabili.

APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 491 del 18.06.2010

In attuazione degli indirizzi generali formulati dalla Giunta Provinciale con la Deliberazione n. 93 del 26.04.2010 e della Determinazione Dirigenziale n. 491 del 18.06.2010 si precisano le seguenti disposizioni di dettaglio per l'attivazione e gestione dei Cantieri di Lavoro per Disabili.

Le presenti disposizioni di dettaglio dovranno essere osservate sino a quando l'amministrazione provinciale del Verbano-Cusio-Ossola non riterrà opportuno integrarle e/o modificarle mediante nuova Determinazione Dirigenziale o per interventi normativi.

Le disposizioni sono integrazioni tra quanto stabilito dalla DGR regionale che norma i Cantieri di lavoro per disoccupati ed il "Piano Provinciale per l'accesso alle risorse previste dal Fondo Regionale Disabili".

Nell'ambito delle disposizione stesse si stabilisce:

- A. che gli Enti individuati dal comma 1 dell'art. 32 della LR 34/08, possono presentare i progetti di cantiere di lavoro alla Provincia per l'approvazione, entro il 30/11/2010;
- B. che la Provincia provvede a ripartire la somma assegnata dal "Piano Provinciale – Fondo Regionale Disabili" per l'indennità ai lavoratori, formazione e sicurezza nei cantieri di lavoro, in base alle effettive richieste pervenute dagli Enti utilizzatori e fino ad esaurimento delle risorse
- C. che la Provincia definisce le seguenti modalità di concessione dei contributi previsti dal Fondo Regionale disabili per la realizzazione di cantieri di lavoro per l'esercizio 2010:
 - 1) La Provincia, ai sensi di legge, approva i progetti di cantiere di lavoro di cui all'art. 32 comma 1 della L. 34/08 ed ammettono al relativo contributo finanziario di cui al Piano Provinciale Disabili, entro il termine massimo di 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda da parte degli Enti utilizzatori;
 - 2) gli enti, ai fini dell'efficacia del procedimento di attuazione della legge in oggetto, avviano le attività dei cantieri entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di autorizzazione all'apertura dei cantieri, inviata dalla Provincia. Qualora la tipologia del progetto di cantiere preveda un'attività esterna e le condizioni ambientali e atmosferiche siano tali da non consentire l'avviamento dei lavori, è possibile, previa comunicazione alla Provincia, iniziare l'attività dopo tale data. Per poter permettere la rendicontazione in tempi contenuti, la proroga delle attività è consentita solo per i cantieri di durata da 40 a 130 giornate. Il rendiconto delle attività e spese sostenute deve essere presentato alla Provincia entro 60 giorni dalla chiusura del cantiere;
- D. che l'entità dell'indennità giornaliera, di cui all'art. 32 comma 4 lettera b) della LR 34/08, da corrispondere ai soggetti individuati dall'art. 29 comma 1 lettera a) della LR 34/08 inseriti nei cantieri di lavoro per l'esercizio 2010, risulta essere di euro 31,32 per l'anno 2010.
- E. che la quota dell'indennità giornaliera, di cui all'art. 32 comma 4 lettera b) della LR 34/08, da corrispondersi ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro, è pari al 100% del totale,

- F. altresì che la formazione professionale di cui all'art. 32 comma 1 della citata legge e unitamente alle azioni di orientamento e consulenza al lavoro, così come definite dalle leggi regionali vigenti, e le somme ripartite per le spese relative alla sicurezza nei cantieri di lavoro, sono a carico del "Fondo Regionale Disabili" nei limiti dello stanziamento assegnato.
- G. che l'orario lavorativo dei soggetti inseriti nei cantieri di lavoro, deve essere compreso tra ore 3,30 a 7 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana; qualora l'orario di lavoro sia inferiore a 7 ore giornaliere, l'indennità giornaliera sarà riparametrata alle ore giornaliere lavorate
- H. che il numero minimo dei soggetti da utilizzare nei cantieri di lavoro è di 1 unità, da destinare alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità.
- I. che nelle more di quanto previsto all'art. 15 della LR 34/08, per durata del cantiere attuato con finanziamenti derivanti dalle risorse del Fondo Regionale, si intendono cantieri con durata: da minimo 90 e massimo 130 giornate lavorative (da 4 a sei mesi), con orario di lavoro per 5 giorni alla settimana per i cantieri di lavoro di durata settimanale di 35 ore; vista la situazione di crisi del periodo, anche cantieri con durata di un massimo di 260 giornate lavorative per i cantieri di lavoro di durata settimanale fino ad un massimo di 25 ore. Nei cantieri a 35 ore settimanali, fatte salve motivate esigenze esclusivamente come sospensioni tecniche delle attività a qualsiasi titolo, possono essere superati i sei mesi di durata dei cantieri finanziati, rimanendo invariato il numero massimo delle giornate lavorative autorizzate e non oltre i 12 mesi dalla data di autorizzazione.
- J. L'ammontare complessivo del contributo ad un singolo Ente utilizzatore non può superare la somma di euro 1.000.000,00.
- K. che il progetto di cantiere presentato alle Province deve contenere:
- 1) una relazione sintetica sulla situazione del mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravità e le caratteristiche della crisi occupazionale nell'area territoriale di competenza dell'Ente locale proponente;
 - 2) la descrizione analitica delle opere che si intendono attuare, comprensiva degli eventuali elementi tecnico-progettuali;
 - 3) le modalità organizzative dell'attività lavorativa che dovrà svolgersi sotto la guida e il controllo di personale tecnico dell'Ente promotore o comunque di persona incaricata dall'Ente, sulla base di specifiche attitudini professionali;
 - 4) il numero dei disoccupati disabili che si intende utilizzare, le loro caratteristiche e le modalità per la loro individuazione;
 - 5) la durata del progetto, specificata in mesi e numero complessivo delle giornate lavorative previste;
 - 6) la specificazione e la cadenza temporale degli eventuali momenti formativi;
 - 7) gli oneri finanziari distinti in spese di funzionamento e organizzazione, indennità ai lavoratori interessati, oneri previdenziali e assicurativi;
 - 8) le fonti di finanziamento previste;
 - 9) dichiarazione di adempimento agli obblighi relativi alla sicurezza a favore dei lavoratori, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
- L. che il progetto deve essere finalizzato, per quanto possibile, ad uno sbocco occupazionale non occasionale, ad un miglioramento della condizione dei disabili disoccupati, rendendoli più spendibili sul mercato del lavoro,
- M. gli Enti utilizzano in cantieri di lavoro i soggetti disabili disoccupati, iscritti nella lista unica prevista dalla L. 68/99 ed in particolare:
- o disoccupati invalidi fisici e sensoriali la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 46%, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere;

- disoccupati portatori di handicap intellettuale/psichico, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere
 - La Provincia, in raccordo con gli Enti utilizzatori, individua i soggetti avviabili nei cantieri di lavoro;
- N. l'avvio alle attività di cantiere devono avvenire in base alle capacità residue dei soggetti disabili compatibili con le caratteristiche del cantiere;
- O. gli enti, in caso di eventuali modifiche dei progetti approvati, riguardanti: la durata, il numero degli addetti, il numero delle giornate lavorative, comunicano tali modifiche alla Provincia.
- P. che all'indennità giornaliera erogata ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro, non possano essere sommati sussidi al reddito regionali nell'ambito delle politiche del lavoro, indennità di disoccupazione, salvo quella a requisiti ridotti, o emolumenti percepiti come ammortizzatori sociali.
- Q. che i cantieri di lavoro possano essere integrati con azioni ed interventi che favoriscano l'inserimento lavorativo dei soggetti, nel rispetto delle leggi vigenti.
- R. Nel caso di infortunio sul lavoro, gli enti integrano le prestazioni corrisposte dall'I.N.A.I.L.. L'integrazione, i cui oneri finanziari sono ripartiti tra gli enti promotori (sono a carico del Fondo Regionale), è estesa alle giornate festive comprese nel periodo di effettiva apertura del cantiere cui l'infortunato è assegnato e fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità giornaliera.

La Provincia può effettuare verifiche e controlli presso gli Enti utilizzatori, ai fini di accertare la conformità del progetto autorizzato con il reale utilizzo dei soggetti disabili inseriti e il rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro e alla sicurezza.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni di dettaglio si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale, alla L.R. 34/08 art.32 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" e in particolare gli art. 32 e 35 della LR 34/08 che normano l'attività nei cantieri di lavoro per soggetti disabili disoccupati e il "Piano Provinciale per l'accesso alle risorse previste dal Fondo Regionale" deliberata dalla Giunta Provinciale in data. 26/04/2010, n. 93.